



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E, prot DVA - 2015 - 0008125 del 24/03/2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0008733 P-4.8.2.8

del 23/03/2015



11232765

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- Gabinetto
- DGVA - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

VIA PEC

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto d'importazione Albania - Italia "Trans Adriatic Pipeline" (36'') DN 900 - Rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dall'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

A seguito dell'ordinanza con la quale il TAR Lazio, in merito al ricorso n. 2242/2015, ha respinto la richiesta di sospensiva formulata dalla Regione Puglia, questo Dipartimento, con nota n. prot. DICA 8080 del 16 marzo 2015, allegata ad ogni buon fine in copia, ha chiesto ogni utile informazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'interno, da inoltrare all'Avvocatura dello Stato per la successiva trattazione nel merito della causa.

I predetti dicasteri hanno fornito riscontro rispettivamente con le note UDCM GAB prot. n.0006705 - 19/03/2015 e STAFFCNVVF prot.n. 0004762 - 23/03/2015, che si trasmettono a codesto Ministero per ogni valutazione e seguito di competenza, anche ai fini della procedura di cui all'oggetto.

Il Capo del Dipartimento
(Cons. Elisa Grande)



LM



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0008080 P-4.8.2.9
del 16/03/2015



11186057

Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco
capocorporazionale@cert.vigilfuoco.it

dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

Ministero dello Sviluppo Economico
- Gabinetto
- D.G.S.A.I.E. - Div. VI
ene.saic.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it

p.c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare - DGVA
Dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Oggetto: gasdotto Albania - Italia - applicabilità del D.lgs. n.334 del 1999 al terminale di ricezione (PRT) del metanodotto TAP.

Con ordinanza depositata il 12 marzo u.s., il TAR Lazio di Roma - Sezione Terza, relativamente al ricorso n.2242/2015 ha rigettato la richiesta di sospensiva formulata dalla Regione Puglia.

Al riguardo si pregano i Ministri in indirizzo, oltre a confermare il parere già espresso, di voler fornire ogni utile informazione, al fine di poter predisporre la memoria da trasmettere all'Avvocatura dello Stato, per la successiva trattazione nel merito della causa.

In particolare si chiede:

- a) di confermare l'assoggettabilità o la non assoggettabilità del terminale di ricezione (PRT) del metanodotto TAP alla procedura "Seveso";
- b) di precisare la quantità da valutare come presenza di gas nel PRT
- c) di chiarire che nel PRT non si effettuano manipolazioni del gas naturale.

Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.

IL C APO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Elisa Grande)

Di Martino Letizia

Da: Concetta Cecere [conchetta.cecere@mise.gov.it]

Inviato: venerdì 20 marzo 2015 7.58

A: Di Martino Letizia; Gargano Anna; Antonella Varlotta

Cc: Marina Sacco; Gilberto Dialuce; 'Bilanzone Carmela'; 'De Nictolis Paola'

Oggetto: applicabilità della legge Seveso al PRT del metanodotto TAP

Allegati: METANODOTTO TAP.pdf

Gentilissime vi invio la nota, come concordato per le vie brevi, che il Ministro Guidi ha inviato al Sottosegretario di Stato Del Rio sull'argomento in oggetto.

A presto

Conchetta Cecere



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDCM_GAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0006705 - 19/03/2015 - USCITA

Caro Graziano,

in relazione alla richiesta del 17 marzo u.s. formulata dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'applicabilità della Legge Seveso al metanodotto TAP, Ti inoltro la posizione ufficiale di questo Ministero in ordine alla non applicabilità della suddetta Legge per le motivazioni tecniche espresse nella nota allegata, cui si rinvia.

Ti confermo la massima disponibilità degli Uffici competenti di questo Dicastero per ogni ulteriore approfondimento ritenuto opportuno.

Un caro saluto

Alla c.a. Dott. Graziano Delrio
Sottosegretario di Stato

p.c.
Alla c.a. Dott. Mauro Bonaretti
Segretario Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 Roma



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche

OGGETTO: Aspetti concernenti l'applicabilità della normativa sugli impianti a rischio di incidente rilevante D.Lgs n. 334/199 - c.d. legge "Seveso" al Terminale di Ricezione Gas (PRT) del metanodotto TAP

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il gasdotto transfrontaliero della società Trans Adriatic Pipeline AG - TAP ha punto di partenza situato al confine Turco - Greco, con percorso che si svilupperà lungo la Grecia e l'Albania per approdare in Italia.

Il gasdotto sarà lungo 800 km circa, di cui 105 km sottomarini nel mar Adriatico e trasporterà circa 10 miliardi di metri cubi/anno.

Le opere del progetto "Trans Adriatic Pipeline" ricadenti sotto la giurisdizione italiana sono costituite da un gasdotto della lunghezza complessiva pari a circa 53 Km, diametro 36" (DN 900), pressione di progetto 145 bar, costituito principalmente da: tratto di metanodotto sottomarino, ricadente nelle acque territoriali italiane, per una lunghezza di circa 45 km e diametro 36"; un microtunnel di approdo (offshore) lungo circa 865 m e un microtunnel onshore di lunghezza pari a circa 620 m; metanodotto terrestre ricadente nel territorio del Comune di Melendugno, dal punto di approdo, situato a nord di San Foca, fino al terminale di arrivo, per una lunghezza di circa 8 km e diametro 36"; una valvola di intercettazione; un terminale di ricezione del gasdotto. Il metanodotto è progettato per una capacità nominale di trasporto pari a 10 miliardi di Sm³ di gas su base annua, incrementabile fino a 20 senza ulteriori opere aggiuntive nel territorio italiano.

Il metanodotto interessa, in Regione Puglia, in Provincia di Lecce, il solo Comune di Melendugno.

STRATEGICITÀ DELL'OPERA

Il gasdotto TAP consentirà lo sviluppo di una rete di gasdotti per l'intera area balcanica, promuovendo nel Sud-Est Europa lo sviluppo delle reti e del mercato del gas, settori in cui le imprese italiane, per la loro notevole esperienza, potranno avere un ruolo importante.

La suddetta opera è urgente in quanto consentirà l'arrivo in Italia di una nuova fonte di gas proveniente dal Mar Caspio e specificamente dallo sviluppo del campo Shah Deniz fase II nell'Azerbaijan. Conseguentemente, la realizzazione del metanodotto di importazione incrementerà la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di energia per l'Italia e l'Europa.

La strategicità dell'apertura del Corridoio Sud verso l'Italia, se da un lato si è ridimensionata in termini di importanza di volumi, per la crisi economica e per il forte aumento di rinnovabili ed efficienza, dall'altro lato il carattere di strategicità si è ampliato per le tensioni russo-ucraine, per la contestuale diminuzione delle importazioni da Libia e soprattutto da Algeria, e per la opportunità di



diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento sul mercato italiano, anche al fine di avere maggiore concorrenza sui prezzi di fornitura.

Per tali motivi il progetto è stato incluso, dalla Commissione Europea, nella lista dei Progetti di Interesse Comune, in base al Regolamento TEN-E.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SEVESO

NORMATIVA EUROPEA: la Direttiva 2012/18/UE sul controllo del rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (c.d. Seveso III) abroga espressamente la Direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso II), recepita in Italia con D.Lgs. 334/99. Il suo recepimento è atteso da parte degli Stati membri entro il 31.05.2015 ed è in corso presso il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio, il coordinamento sullo schema di DLgs di recepimento. Anche la nuova Direttiva conferma esplicitamente che è escluso dalla sua applicazione il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti (art. 2, par. 1, lett. d). Sono "stabilimenti" soggetti alla Direttiva Seveso le aree sottoposte al controllo di un gestore, nelle quali sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse (art. 3, par. 1).

NORMATIVA NAZIONALE: il D.lgs. 334/99 e s.m.i. all'art. 4, comma 1, lett. d), esclude dal suo ambito di applicabilità il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso D.Lgs. Sono stabilimenti di cui all'art. 2 comma 1 (quindi inclusi nel campo di applicazione della normativa) quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.

ASSOGGETTABILITÀ DEL PRT ALLA C.D. DIRETTIVA SEVESO

Premesso che la disciplina vigente sugli impianti a rischio di incidente rilevante esclude esplicitamente i gasdotti, comprese le stazioni di compressione, il Ministero dell'Interno (in proposito interpellato, ha chiarito che sono esclusi anche i terminali di ricezione del tipo *stand alone* che non facciano parte né siano situati in stabilimenti, come quello previsto dal progetto TAP (adibito al solo trasporto di gas senza alcuna manipolazione/trasformazione chimica dello stesso).

In particolare, con nota prot. 0014003 del 25.11.2014, il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza tecnica - Arca Rischi Industriali), sulla base dell'esame del progetto trasmesso dal proponente, ha affermato quanto segue, *tenuto conto che nel progetto TAP in questione non figurano opere non finalizzate al trasporto di metano, si conferma il parere già espresso, ritenendo il medianodotto e le opere connesse non assoggettabili al D.lgs. 334/99*.

Tale affermazione risulta d'altronde coerente con il parere del 21.10.2014 reso dalla



Commissione Europea (nota prot. Ares 3485889), nel quale è stato precisato che i PRT non sono assoggettabili alla normativa Seveso, laddove si configurino quali impianti a sé stanti e finalizzati a facilitare il trasporto dei gas (come il caso del PRT del TAP), evidenziando l'opportunità di un esame caso per caso nelle ipotesi che gli stessi, come d'altronde le stazioni di pompaggio, ricadano all'interno di "stabilimenti", in quanto potrebbero essere attratti nella sfera di rischio di tali stabilimenti, per valutarne il possibile "effetto domino".

Peraltro, a fini di completezza di istruttoria, il MISE, in qualità di amministrazione responsabile del procedimento autorizzatorio, ha ritenuto comunque opportuno convocare preliminarmente alla Conferenza dei servizi una riunione per il definitivo chiarimento sulla applicabilità al caso in questione del D.lgs. 334/99 con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Interno. Questo ultimo Ministero in tale sede ha confermato la non applicabilità della normativa Seveso al PRT.

Sulla base dei suesposti chiarimenti il MATTM, con nota 2.12.2014, ha osservato che *allo stato dei fatti, considerate tutte le circostanze sopra evidenziate nonché i chiarimenti resi (...) anche ai fini dello svolgimento della citata Conferenza di Servizi, la prescrizione A.13) del Decreto di compatibilità ambientale DM0000223 del 11.09.2014 è da ritenersi superata*.

Per la verità, già con precedente nota del 12.3.2013, il MATTM, nel corrispondere con il Ministero dell'Interno e la Regione Puglia, aveva concordato *con il parere espresso ritenendo il metanodotto in questione escluso dall'applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.l. ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera d)*.

Di seguito si riportano alcune ulteriori considerazioni in ordine all'applicabilità della normativa Seveso al PRT previsto dal progetto TAP desunte dalla normativa e dai pareri espressi al riguardo nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente.

Il PRT deve ritenersi un impianto accessorio al sistema rete e non può in alcun caso ricondursi alla definizione di "stabilimento" fornita dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 334/99, in quanto è considerato opera connessa e strumentale rispetto al funzionamento dell'attività di trasporto del gas in condotta.

Il PRT costituisce infatti parte integrante del sistema di trasporto del gas naturale come stabilito dal punto 1 dell'Allegato A al D.M. 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8". La norma citata colloca espressamente all'interno del sistema di trasporto del gas naturale gli impianti di riduzione e regolazione della pressione e gli impianti di misura del gas.

D'altronde, anche sotto il mero aspetto impiantistico, dato che una stazione di pompaggio si colloca ad un "livello superiore" rispetto al PRT anche in base all'ordine di complessità impiantistica previsto dal D.M. 17 aprile 2008, se, come si è visto, tra le esclusioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 334/99 è compresa la stazione di pompaggio, ne deriva comunque a fortiori la conseguenza di escludere anche il PRT dal campo di applicazione della normativa.



Infine l'art. 2, comma 2 del D.M. 22 dicembre 2000 dispone che fanno parte della rete nazionale di gasdotti i servizi ad essa accessori di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 164 del 2000 nei quali sono esemplificativamente compresi le apparecchiature, le strumentazioni e gli impianti necessari per il funzionamento, il controllo e la gestione della Rete e le relative centrali di compressione.

L'art. 2 comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 164/00 definisce infatti «servizi accessori» i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione.

La tesi secondo la quale all'interno del PRT avverrebbe una manipolazione o trasformazione del gas, per cui l'impianto non potrebbe assimilarsi ad una stazione di pompaggio, non appare infine fondata, in quanto in esso non vi è alcuna trasformazione chimica del gas, ma solo una riduzione della sua pressione e temperatura.

Ad ulteriore conferma, si precisa che nessun impianto di Snam Rete Gas, Gestore della Rete Nazionale di Gasdotti, è stato assoggettato a normativa Seveso ivi compreso il terminale Greenstream di Gela del tutto simile a quello del TAP per dimensioni e caratteristiche tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. *Albino Dialice*)

Di Martino Letizia

Da: Antonio Ciavola [capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it]
Inviato: lunedì 23 marzo 2015 12.00
A: e.grande@governo.it; l.dimartino@governo.it
Oggetto: Progetto Trans Adriatic Pipeline. Applicabilità del d.lgs. n.334/99 (normativa "Seveso") al terminale di ricezione del gas (PRT).

Allegati: prot_004762.pdf; prot_004762_All.pdf

23 MAR 2015

48-2-8

Cons. della Giustizia



prot_004762.pdf prot_004762_All.pdf

Si trasmette nota n.4762 del 23/03/2015
e relativo allegato inerente l'oggetto.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICR 0008686 A-4.8.2.8

del 23/03/2015




11227233



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
STAFFCNVF
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot n. 0004762 del 23/03/2015

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
c.grande@governo.it
l.dimartino@governo.it

TRASMESSO VIA PEC

OGGETTO: Progetto Trans Adriatic Pipeline. Applicabilità del d.lgs. n. 334/99 (normativa "Seveso") al terminale di ricezione del gas (PRT).

Si fa riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 8080 del 16/03/2015, relativa al terminale di ricezione del metanodotto TAP, per rappresentare che il parere di questa Amministrazione è stato espresso con nota prot. DCPREV 14003 del 25/11/2014 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, che si allega in copia.

Per meglio chiarire la problematica appare opportuno richiamare alcuni presupposti che hanno portato alla formulazione del predetto parere.

Il Ministero dell'Ambiente fu interessato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 334/99 e con nota prot. MATTM-DVA-6240 del 12/03/2013, unita alla presente, concordò con quanto espresso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (nota prot. DCPREV 3014 del 05/03/2013 anch'essa allegata in copia) ritenendo il metanodotto in argomento non assoggettabile al predetto d.lgs. n. 334/99.

La Commissione Europea, peraltro, in risposta a uno specifico quesito del Ministero dell'Ambiente, si è espressa circa la non assoggettabilità dei PRT finalizzati al trasporto del gas naturale alla normativa "Seveso" evidenziando unicamente l'opportunità di un esame più approfondito nelle ipotesi che gli stessi ricadano all'interno di "stabilimenti".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ciò premesso, il parere espresso da questa Amministrazione si basa su quanto stabilito all'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 334/99, che testualmente esclude dal campo di applicazione *"il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1"*.

Al riguardo il PRT deve ritenersi un impianto accessorio per il trasporto del gas in condotta e non rientra nella definizione di "stabilimento". Tale assunto trova conferma anche nell'art. 1, punto 2, del D.M. 17/04/2008 inerente la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8, che colloca gli impianti di riduzione e regolazione della pressione e gli impianti di misura del gas nell'ambito del sistema di trasporto del gas naturale.

Si evidenzia che all'interno del PRT non si effettuano trasformazioni di stato del gas naturale ma unicamente variazioni dei parametri di temperatura e pressione al fine di permettere l'immissione del gas nella rete di trasporto nazionale.

Si precisa, altresì, che non risultano impianti della società Snam Rete Gas, gestore della rete nazionale di gasdotti, assoggettati al d.lgs. n. 334/99.

Infine, appare opportuno segnalare che dalla documentazione presentata dalla Società TAP al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce ed alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica risulta che la quantità massima di gas potenzialmente presente nel PRT è pari a 48,6 t, inferiore, quindi, alla soglia di 50 t che determina l'assoggettabilità all'art.6 del d.lgs. n. 334/99.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)



dipvvf, DCPREV, REGISTRO
UFFICIALE, U. 0014003.25-11-2014

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI
Largo Santa Barbara, n. 2 - 00178 Roma - e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero Sviluppo Economico
D.G.S.A.I.E. - Div. VI
e-mail: ene.saie.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it

e, per conoscenza: Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - D.G.V.A.
e-mail: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: Parere sull'applicabilità del DLgs 334/99 al terminale di ricezione (PRT) del metanodotto TAP.

Con riferimento alla nota di codesto Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0021758 del 17/11/2014, si comunica quanto segue.

Visto il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota prot. MATTM-DVA-6240 del 12/03/2014) che concordando con quanto espresso dalla scrivente Direzione centrale (nota prot. DCPREV 3014 del 5/03/2013) escludeva l'assoggettabilità del metanodotto in argomento al DLgs 334/99 (Allegato I; quesito Direzione VVF Puglia, risposta scrivente Direzione e risposta Ministero Ambiente);

Visto il progetto trasmesso dal proponente con nota LT-TAPII-ITG-00137 del 29/10/2014, da cui risulta che l'opera è costituita -per la parte su territorio italiano- da:

- una condotta offshore da 36" lunga circa 45 km.
- una condotta onshore da 36" lunga 7,965 km.
- un terminale di ricezione del gasdotto (Pipeline Receiving Terminal, di seguito PRT), in cui sono presenti, tra l'altro, una stazione di riduzione della pressione e di misura fiscale del gas, un gruppo elettrogeno, un impianto di riscaldamento del gas, una centrale di controllo per la gestione del metanodotto, due camini di sfogo, tutti elementi finalizzati al trasporto del metano;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Largo Santa Barbara, n. 2 - 00178 Roma : e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Visto il parere espresso dalla Commissione Europea (prot. Ares 3485889 del 21/10/2014) in risposta a uno specifico quesito del Ministero dell'Ambiente circa l'assoggettabilità alla direttiva Seveso dei PRT, in cui si afferma sostanzialmente che i PRT non sono assoggettabili alla normativa Seveso se sono finalizzati al trasporto del gas:

Tenuto conto che nel progetto TAP in questione non figurano opere non finalizzate al trasporto di metano:

Si conferma il parere già espresso, ritenendo il metanodotto e le opere connesse non assoggettabili al D.Lgs. 334/99.

Il Direttore Centrale
Pulito

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE. I. 0003 - 03-2013



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Prot. DVA - 2013 - 0003240 del 12/03/2013

Prot. N. DVA-4RL-RI-2013.0287

Ref. Allegato

De Nictis

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Largo Santa Barbara - Capannelle
00178 Roma
dc.difesacivile@cert.vigilfuoco.it

Comitato Tecnico Regionale Puglia
c/o Direzione Regionale Vigili del Fuoco della
Puglia
Viale Japigia, 240
70126 Bari
dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

**OGGETTO: Quesito CTR Puglia in merito alla assoggettabilità al D.Lgs. 334/99
del metanodotto della società Trans Adriatic Pipeline.**

Con riferimento alla nota prot. 3014 del 5/03/2013 di codesta Direzione Centrale in merito al
quesito di cui all'oggetto, si concorda con il parere espresso, ritenendo il metanodotto in questione
escluso dall'applicazione del D.Lgs. 334/99/ e s.m.i. ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV.

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0003898 del 26/03/2013.
032101.01.16.01A4RI. Rischi Industriali


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano *Grillo*)

Il dirigente: dott. Giuseppe La Pasa
Ufficio Informatica - DVA-4RI-RI-08
Funzione di Informatica: servizio.andrea@ambiente.it - tel. 06 6722 9045
DVA-4RI-RI-07_2013-0004.DOC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0003014 del 05/03/2013
032101.01.15.01A4R1. Rischi Industriali

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - D.V.A. - Divisione Rischio Industriale
fax 06-5722.5087

e, per conoscenza: Alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Puglia
fax 080-54.11.206
e-mail: dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Quesito Direzione Regionale VVF Puglia. Metanodotto della Trans Adriatic Pipeline.

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco Puglia con nota prot. DIR-PUG 0001792 del 22/02/2013, che si allega, ha posto un quesito sull'assoggettabilità al DLgs 334/99 e s.m.i. del metanodotto Trans Adriatic Pipeline, che conetterà Grecia e Italia, attraversando Albania e Mar Adriatico.

Si ritiene che il metanodotto non sia soggetto al DLgs 334/99, in quanto l'articolo 4 esclude dal campo di applicazione del decreto il trasporto di sostanze pericolose in condotta.

Si resta comunque in attesa del parere del competente Ministero dell'Ambiente.

Il Direttore Centrale
(Dattilo)



PEC DVA

Da: Per conto di: ufcam.dica@pec.governo.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: lunedì 23 marzo 2015 17:35
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: DICA-0008733-P-23/03/2015 - ISTRUTTORIE EX LEGGE 241/90
ART. 14 QUATER - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto
d'importazione Albania-Italia "Trans Adriatic Pipeline" (36") DN 900 - Rimessione
alla deliberazione d
Allegati: postacert.eml (1,85 MB); daticert.xml

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/03/2015 alle ore 17:35:18 (+0100) il messaggio

"DICA-0008733-P-23/03/2015 - ISTRUTTORIE EX LEGGE 241/90 ART. 14 QUATER - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto d'importazione Albania-Italia "Trans Adriatic Pipeline" (36") DN 900 - Rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri prevista dall'art. 14 quater, comma 3 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.#11232765#" è stato inviato da "ufcam.dica@pec.governo.it"

indirizzato a:

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0AE01702-7D04-1BEE-CE9B-01073397BF0B@telecompost.it